

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2047

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MICELI, GRIFONE, GOMEZ D'AYALA, LENOCI, MINASI, PIRASTU, BERLINGUER, SCAPPINI, CALASSO, MAGNO, GUADALUPI, MANCINI, CANDELLI, BOGONI, CACCIATORE, FRANCAVILLA, ANGELINI LUDOVICO, CORBI, BIANCO, GREZZI, MUSOLINO, CURCIO, AMICONI, GERACI, SALA, MUSOTTO

Annunziata il 3 febbraio 1956

Provvidenze per l'annata 1955-56 a favore dei fittavoli, coloni, partecipanti di terreni olivetati, e degli olivicoltori coltivatori diretti del Mezzogiorno e delle isole

ONOREVOLI COLLEGHI! — La produzione dell'olio nell'annata 1955-56 è stata soggetta a danni considerevoli: dai 3,459 milioni di quintali del 1953-54, passando per i 2,841 milioni di quintali del 1954-55 è scesa a 1,9 milioni di quintali nel 1955-56.

Il danno maggiore è stato subito dalle regioni meridionali ed insulari per le avverse condizioni climatiche e per i rilevanti attacchi parassitari: in Calabria il *dacus oleae* ha decimato la produzione delle olive, ne ha diminuito la resa per quintale, ne ha moltiplicato la acidità e peggiorato le caratteristiche organolettiche, anche negli olii di prima pressione.

Come in simili casi avviene, nel Mezzogiorno e nelle isole, a causa della speciale configurazione fondiaria, delle strutture contrattuali, dell'isolamento nel quale è costretta la piccola impresa coltivatrice, il danno ingente alla produzione olearia si è riversato in gran parte sui contadini.

Le affittanze di fondi rustici, nelle regioni meridionali ed insulari sono mantenute a livelli elevatissimi, oltre che per il resto, per quel funzionamento delle commissioni del-

l'equo canone che tutti son disposti ad ammettere mancante o deficiente.

Il fallimento del raccolto oleario può, per queste piccole imprese già instabili, rappresentare, ove non si intervenga opportunamente, il tracollo economico.

I contratti agrari di colonia e mezzadria impropria, nelle regioni in esame, di solito, escludono dalla ripartizione il prodotto dell'olivo, prodotto che resta di completa proprietà del concedente. È facile comprendere che, vigendo di solito una tale norma, laddove i contratti comprendono anche una ripartizione del prodotto dell'olivo, onerose, a danno del contadino, ne sono le quote: dal 50 all'80 per cento viene attribuito al concedente senza che questi partecipi in alcun modo alle spese.

In tali condizioni una forte contrazione della produzione lorda, specie ove si accompagni a sensibili diminuzioni delle rese unitarie, non può che incidere sul salario vivo, normalmente già irrisorio, della famiglia colonica.

Peggiora poi è la condizione dei lavoratori concessionari, in qualsiasi forma, della uti-

lizzazione delle olive per le sole operazioni di raccolta, trasporto, trasformazione in olio. Per questa categoria la caduta innanzi tempo del prodotto, la diminuzione delle rese unitarie, il peggioramento della qualità, riferendosi ad un'unica produzione che forma oggetto del contratto, l'olivo, non consente compensazioni, e porta spesso, oltre che alla perdita del salario, ad insostenibili indebitamenti i quali appaiono assurdi e disumani dopo una stagione di duro e sterile lavoro.

Le considerazioni esposte trovano, purtroppo conferma nella realtà attuale. In Puglia, una intensa agitazione dei fittavoli, ha già costretto le commissioni per l'equo canone a pronunciarsi ragionevolmente sul prezzo dell'olio da corrispondere al locatore. Nelle regioni contemplate dalla proposta, fittavoli, coloni, cooperative di terreni incolti, utilizzatori stagionali, tutti sono debitori di olio ai proprietari, ed incomincia già la dolorosa serie delle vertenze giudiziarie e dei sequestri.

I piccoli proprietari coltivatori di terreni ulivati, non avendo in questa annata prodotto neppure il quantitativo di olio necessario al consumo familiare, non sostituibile da altri prodotti, vengono a perdere ogni possibilità di fruire del rialzo dei prezzi dell'olio sul mercato e non riescono a realizzare nemmeno quanto loro occorrerebbe per soddisfare il fisco.

In tale situazione, aiutare a sopravvivere le piccole imprese coltivatrici olivicole, evitare il fallimento di contadini e dei lavoratori i quali coltivano ed utilizzano le olive, non è soltanto doveroso intervento verso una benemerita categoria di lavoratori e di imprenditori agricoli, ma è altresì preminente difesa di una produzione tipicamente meridionale: la produzione olearia.

A queste finalità sono dirette le provvidenze che i presentatori della presente proposta sottopongono all'approvazione del Parlamento.

Queste provvidenze prevedono anzitutto che i fittavoli paghino i canoni in olive, in olio o con riferimento a prezzi di questi prodotti trattenendo sull'importo il 30 per cento. Tale riduzione rende operante un dettame di indole generale del Codice civile ed il principio informatore dell'equo canone pre-

visto dalla legge, riversando solo in minima parte il danno subito dalla produzione alla proprietà locatrice. La riduzione del 15 per cento sui canoni in denaro tiene debito conto del fatto che in tal caso i fittavoli fruiscono dell'aumento del prezzo dell'olio.

La proposta di ridurre del 20 per cento le quote padronali di ripartizione rappresenta soltanto una difesa del livello minimo del salario dei coloni, dei compartecipanti e degli utilizzatori stagionali.

Data la scarsità del raccolto, per impedire che la famiglia del contadino resti anche senza l'olio necessario per l'alimentazione, si è proposta la commutabilità in danaro dei debiti in olio verso i concedenti. In tal caso, tenuto conto che la utilizzazione delle olive è durata poco tempo e che in genere l'ascesa notevole del prezzo è avvenuta dopo la fine del raccolto, si è ritenuto giusto proporre che il prezzo dell'olio da corrispondere al concedente sia quello medio del mese di novembre 1955.

Ai fittavoli coltivatori diretti si sono assimilate, come di norma avviene per tutti i provvedimenti, le cooperative concessionarie di terre incolte a norma del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279. e successive integrazioni e modificazioni.

Infine è stato previsto uno sgravio delle imposte e sovrainposte da pagare nell'annata 1956 a favore di tutti i piccoli proprietari coltivatori di ulivati: provvidenza indispensabile per consentire a tale numerosa categoria di non vedere aggravate le precarie condizioni economiche attuali e di poter potenziare, anche nella corrente annata, la coltivazione dell'olivo.

I proponenti, tenuto conto della uniforme presenza di danni alla produzione olearia in tutte le regioni esaminate, per evitare documentazioni defatigatorie, specie per i coltivatori diretti, hanno ritenuto che l'applicazione delle norme previste debba avvenire automaticamente.

I deputati presentatori sono fiduciosi nell'accoglimento della loro proposta da parte di un Parlamento particolarmente sensibile alle gravi condizioni dei contadini ed allo sviluppo dell'agricoltura nel Mezzogiorno e nelle isole.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per l'annata olearia 1955-56, nei territori dei comuni dell'Abruzzo e Molise, della Campania, della Lucania, delle Puglie, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna sono ridotti: del 30 per cento i canoni di fitto e le indennità di concessione, anche se in quote di prodotto, di terreni incolti assegnati a cooperative, per la parte convenuta in olio di oliva, in olive o con riferimento al prezzo dell'olio e delle olive; del 15 per cento i canoni in denaro per l'affitto di fondi ulivetati e le indennità in denaro per la concessione di terreni incolti ulivetati assegnati a cooperative.

ART. 2.

Per l'annata olearia 1955-56, nei territori specificati dal precedente articolo, sono ridotte del 20 per cento le quote in olive ed in olio spettanti al concedente per contratti di colonia, mezzadria impropria, compartecipazione, nonché le quote e l'ammontare in olive ed in olio spettanti al concedente per patti stagionali di utilizzazione delle olive in compartecipazione ed a stima e per qualsiasi altro patto comunque stipulato e denominato.

ART. 3.

Nei territori specificati dal precedente articolo 1 è in facoltà del coltivatore diretto fittavolo, colono, partecipante od utilizzatore stagionale a qualsiasi titolo, di commutare in tutto o in parte, in denaro le sue obbligazioni comunque fissate dal contratto in olive od in olio. Una tale commutazione sarà fatta al prezzo medio attribuito dalle Camere di commercio delle rispettive province nel mese di novembre 1955 agli oli commestibili di prima pressione.

ART. 4.

I coltivatori diretti proprietari di uliveti ricadenti nei territori specificati dal precedente articolo 1, per l'annata 1956 sono esentati dal pagamento di tutte le imposte e sovraimposte riferentesi alle superfici ulivate di loro proprietà.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.